

REGOLAMENTO (CE) N. 880/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004

che autorizza l'utilizzo senza limiti di tempo del betacarotene e della cantaxantina come additivi nell'alimentazione degli animali appartenenti al gruppo «sostanze coloranti, compresi i pigmenti»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 9 D, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE stabilisce che l'utilizzo di additivi deve essere autorizzato a livello comunitario.
- (2) Il betacarotene, utilizzato per i canarini e la cantaxantina, utilizzata per uccelli ornamentali e da compagnia, a cui si fa riferimento nell'allegato al regolamento, sono stati autorizzati in via provvisoria per la prima volta con il regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998 ⁽³⁾. L'autorizzazione provvisoria di questi additivi è stata portata fino al 14 dicembre 2003 dal regolamento (CE) n. 2200/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001 ⁽⁴⁾.
- (3) Nuovi dati relativi all'efficacia sono stati presentati dalle aziende che producono entrambi gli additivi insieme alla domanda per ottenere un'autorizzazione senza limiti di tempo.
- (4) La valutazione della domanda di autorizzazione per un periodo senza limiti di tempo presentata per i preparati a base di «Carotinoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti» prova che le condizioni fissate dalla direttiva 70/524/CEE sono rispettate.

(5) La valutazione della domanda indica che sono necessarie talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi betacarotene e cantaxantina. Tuttavia, tale protezione è assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁵⁾.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, settore «Alimentazione degli animali»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli additivi che appartengono alla parte 1 «Carotinoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», a cui si fa riferimento nell'allegato, sono autorizzati come additivi negli alimenti per gli animali alle condizioni previste nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO

N. CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
Coloranti, ivi compresi pigmenti								
1. Carotinoidi e xantofille								
E 160a	Betacarotene	C ₄₀ H ₅₆	Canarini	—	—	—	—	Senza limite di tempo
E 161g	Cantaxantina	C ₄₀ H ₅₂ O ₂	Uccelli da compagnia e ornamentali	—	—	—	—	Senza limite di tempo